

ART. STATUTO SEZ.LE IN VIGORE

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA

Art. 1 – Denominazione e durata

1.- E' costituita, con sede legale in Treviso, Piazza dei Signori 4, l'Associazione denominata "CLUB ALPINO ITALIANO - Sezione di TREVISO." con sigla "CAI - Sezione di TREVISO.", struttura periferica del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti. E' soggetto di diritto privato, dotato di proprio ordinamento che le assicura una autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale. Si rapporta al Raggruppamento Regionale del Veneto del Club Alpino Italiano - CAI VENETO.

TITOLO II SOCI

Art. 10 - Sanzioni disciplinari

1.- Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del Socio, che tenga un contegno non conforme ai principi informatori del Club Alpino Italiano ed alle regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti dell'ammonizione o della sospensione dalle attività sociali per un periodo massimo di un anno e, nei casi più gravi, può deliberarne la radiazione.

TITOLO III ORGANI DELLA SEZIONE

Art. 23 – Convocazioni e validità

1.- Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o dal consigliere anziano o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei consiglieri almeno una volta ogni tre mesi mediante avviso inoltrato via posta elettronica, fax o lettera, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione, ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza.

VARIAZIONI PROPOSTE PER ASSEMBLEA 24/03

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA

Art. 1 – Denominazione e durata

1.- E' costituita, con sede legale a Treviso, Via del Mozzato 9 (presso lo Studio Commercialistico Di Muro) e la sede operativa in Treviso, Via Marchesan 11a, l'Associazione denominata "CLUB ALPINO ITALIANO - Sezione di TREVISO." con sigla "CAI - Sezione di TREVISO.", struttura periferica del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti. E' soggetto di diritto privato, dotato di proprio ordinamento che le assicura una autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale. Si rapporta al Raggruppamento Regionale del Veneto del Club Alpino Italiano - CAI VENETO.

TITOLO II SOCI

Art. 10 - Sanzioni disciplinari

1.- Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del Socio, che tenga un contegno non conforme ai principi informatori del Club Alpino Italiano ed alle regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti dell'ammonizione o della sospensione dalle attività sociali per un periodo massimo di un anno e, nei casi più gravi, **può proporre la radiazione ai sensi del Regolamento disciplinare del Club Alpino Italiano**

TITOLO III ORGANI DELLA SEZIONE

Art. 23 – Convocazioni e validità

1.- Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, **o da chi ne fa le veci, o dal consigliere anziano,** o a richiesta di un terzo dei consiglieri almeno una volta ogni tre mesi mediante avviso inoltrato via posta elettronica, fax o lettera, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione, ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza

TITOLO VIII CONTROVERSIE

Art. 39 – Rinvio alle norme del Club alpino italiano.
In aggiunta:

4.- Per il cambiamento di residenza o domicilio della sede legale e/o operativa, non è obbligatoria l'approvazione dell'Assemblea dei soci, ma è sufficiente l'approvazione del Consiglio Direttivo Sezionale.